



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 27/05/2022

OGGETTO: SUAP. ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO VILLANOVA. AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 18/83, TESTO IN VIGORE, E DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010. DITTA GIANSANTE MARCELLO E PALOZZO LEONILDA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette, del mese di Maggio alle ore 18:26, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CANTO' GINO	SI
CONSIGLIERE	PALOZZO ANNALISA	--
CONSIGLIERE	SBORGIA CAMILLO	SI
CONSIGLIERE	SANTAVENERE TIZIANO	SI
CONSIGLIERE	D'INNOCENTE LILIANA	SI
CONSIGLIERE	AMBROSINI M. GIULIA	SI
PRESIDENTE	FAIETA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	PAOLINI ANTONELLA	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	CANTO' MICHELE	SI
CONSIGLIERE	FARINACCIA GERMANO	SI
CONSIGLIERE	VADINI EMANUELA	--
CONSIGLIERE	DI MEO DOMENICO	--
CONSIGLIERE	PETACCIA MARIA	SI
VICE PRESIDENTE	CIUFFI MONICA	SI
CONSIGLIERE	CIUFFI DANTE LUCA	SI
CONSIGLIERE	MARSILII FEDERICA	SI

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale PICA STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il FAIETA ANGELO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sborgia per l'illustrazione del punto.

Premesso:

- che i Sigg. Giansante Marcello, nato a Pescara il 09/11/1964, e Palozzo Leonida, nata a Cepagatti il 26/03/1934, hanno inoltrato in data 17/02/2022 richiesta di Permesso di Costruire, acquisita al protocollo comunale in data 17/02/2022 n.° 5060, per la realizzazione di un centro sportivo in Località Villanova in variante al PRG vigente, allegando gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Cinzia Faieta, in applicazione del Regolamento per l'attuazione di accordi di urbanistica concertata;
- che principio ispiratore nell'attribuzione delle competenze in materia di SUAP è quello, fra l'altro, della sussidiarietà, che consiste nel prevedere, che funzioni amministrative coordinate ed omogenee debbano, quanto più possibile, essere attribuite agli Enti Locali, che in ragione della loro struttura non particolarmente complessa e della loro prossimità ai luoghi ed ai gruppi di soggetti che per primi avvertono un'esigenza, ovvero sono in grado di segnalarne l'esistenza, risultando in grado di fronteggiare il bisogno, dandovi una risposta definitiva quanto meno utile per il tempo strettamente necessario ad approvare una soluzione congrua ai problemi dei singoli e della collettività;
- che presso il Servizio 4° di questo Comune è operativo a tutti gli effetti il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che tra l'altro ha anche l'ottenuto il prescritto accreditamento Ministeriale ai sensi del D.P.R.160/2010;
- che sul B.U.R.A. è stata pubblicata la Legge Regionale 03.03.1999 n.° 11 ad oggetto: *“Attuazione del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.° 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali”*;
- che la legge regionale di cui al punto precedente, all'art. 26, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative: *1) al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, al localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi del Capo IV del D. Lgs. n.° 112/98; 2) all'istituzione e gestione degli sportelli unici per le attività produttive. I Comuni singolarmente o, con riferimento agli ambiti ottimali di gestione, in forma associata, istituiscono lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo, nonché per la realizzazione di attività di informazione ed assistenza alle imprese;*
- che sul B.U.R.A. n.° 6 straordinario del 02.02.2000 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.° 2752 del 22.12.1999, ad oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sportello unico per le attività produttive”*;
- che questo Comune con propria deliberazione n.° 31 del 24.07.1999 ha approvato il Regolamento Comunale per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive;

- che sulla G.U. n. 195 del 21.08.2008 è stata pubblicata la legge 133 del 06.08.2008 ad oggetto: *“Conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”*;
- che sulla G.U. n. 229 del 30.09.2010 è stato pubblicato il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 ad oggetto: *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”*;
- che il comma 1 dell’art.1 del D.P.R. 160/2010 (regolamento SUAP) testualmente recita: (...omissis) i) *«attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla [lettera b\), comma 3, dell’articolo 38 del decreto-legge](#);*
j) *«impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;*
- che il comma 1 dell’art.2 del D.P.R. 160/2010 testualmente recita: *“Art. 2. Finalità e ambito di applicazione 1. Per le finalità di cui all’[articolo 38, comma 3, del decreto-legge](#), è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.*
- che l’art. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n.° 160 (*Capo IV – Procedimento Ordinario – Art. 8. Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*), testualmente recita: *1. Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esistenza della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380”*;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.01.2011 ad oggetto:” *D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. Provvedimenti inerenti l’organizzazione della struttura comunale al nuovo SUAP”* questo Comune ha proceduto al recepimento di quanto indicato nel D.P.R.

160/2010 in merito alla organizzazione del nuovo Sportello Unico per le Attività Produttive;

- che è vigente la seconda variante al Piano Regolatore Generale, approvata definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2016;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019 è stata approvata definitivamente la Variante al PRG per adeguamenti e rettifiche, pubblicata sul BURAT ordinario n. 9 del 04/03/2020;
- che l'intervento proposto ricade su terreno individuato al NCT di Pescara al foglio n.° 3 del Comune di Cepagatti, particella n.° 43;
- che il terreno di cui al punto precedente ai sensi del vigente PRG ricade attualmente in zona "*B6 di Completamento*" normata dall'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione e "*Parcheggio Pubblico*";
- che ai sensi dell'articolo 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G per il terreno proposto non è ammessa la possibilità di realizzare impianti sportivi privati ad uso pubblico, quindi necessita per la sua realizzazione una variante allo strumento urbanistico vigente;
- che il P.R.G. vigente non prevede aree libere destinate a "*Zone "F2" - Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale a gestione privata*", in quanto quelle esistenti sono già occupate da altri fabbricati e altre ditte, considerato il comma 1 dell'art.37 delle N.T.A. del P.R.G. prevede espressamente per dette zone la possibilità di realizzazione di "*attrezzature sportive private di uso pubblico*";
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 24/03/2022 è stata impartita apposita direttiva al Responsabile del Servizio 4° del Comune di Cepagatti per la predisposizione di tutti gli atti consequenziali per l'attivazione e gestione del procedimento previsto dalla normativa vigente per la realizzazione della variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Gene
- che la Commissione Edilizia Comunale in data 19/05/2022 con verbale n. 3 ha espresso il seguente parere : "*la C.E.C. all'unanimità esprime parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio Comunale della variante parziale al PRG per la realizzazione del centro sportivo in località Villanova proposto dalla ditta Giansante Marcello e Palozzo Leonilda a condizione che prima dell'adozione venga inoltrata la Valutazione d'Impatto Acustico e che la verifica preliminare a VAS venga eseguita prima dell'approvazione definitiva, ai sensi della legge 18/83 testo vigente. La CEC all'unanimità, sentiti gli esperti ambientali, Ing. Piedavide Tucci e Avv. Di Persio Federica, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004, della L.R. 02/2003 e3 della determinazione del Direttore Generale Abruzzo DA/R del 08/02/2010*";
- che ai sensi del comma 1, art. 10 della L.R.18/83, testo in vigore, trattandosi di terreno già classificato edificabile non occorre acquisire per la variante di che trattasi il prescritto parere art. 89 DPR 380/2001 (ex art.13 della Legge 2.2.1964, n.°64), poiché questo è stato

acquisito in sede di approvazione della seconda variante generale al Piano Regolatore Generale, giusti atti conservati presso gli uffici del Servizio 4°;

- che l'art. 5 della L.R. 02/2008 definisce quanto segue: *“La Regione, le Province, le Comunità Montane e i Comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla preventiva valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria”*;
- che il comma 3 dell'art. 6 della parte seconda del DLgs 152/2006 testualmente recita: *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”*;
- che il comma 3 dell'art. 11 del DLgs 152/2006 testualmente recita: *3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione;*
- che il comma 6 dell'art. 12 del DLgs 152/2006 testualmente recita: *6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;*
- che il comma 1 dell'art. 35-bis della L.R. 18/83, testo in vigore testualmente recita: *“Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 11, commi 3, 4 e 5 del DLgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), al fine di garantire la semplificazione e lo snellimento delle relative procedure e di quelle urbanistiche, la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia, si svolge in modo integrato con le procedure urbanistiche previste dalla presente legge”*;
- che così come disposto dalla normativa di cui ai punti precedenti la ditta dovrà procedere, durante il periodo di deposito della variante parziale al PRG e comunque prima dell'approvazione definitiva della variante da parte di questo organo consiliare, alla verifica preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del DLgs 152/2006;
- che il Comune di Cepagatti è dotato di un *“Regolamento per l'attuazione di accordi di urbanistica concertata”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.°4 del 20.02.2014;
- che il punto *i)* dell'art.02 del regolamento di cui al punto precedente prevede anche i progetti proposti al Comune in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R.16/2010;
- che per quanto attiene gli obblighi di cui al Regolamento per l'attuazione di accordi di urbanistica concertata, la ditta richiedente si è resa verbalmente disponibile, in caso di approvazione della variante parziale al P.R.G. ed all'approvazione del relativo progetto a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Cepagatti per l'uso parziale gratuito dell'impianto sportivo a favore di quest'ultimo;

- che per quanto attiene le somme da riconoscere a favore del Comune di Cepagatti, ai sensi dell'art.10 del Regolamento per l'attuazione di accordi di urbanistica concertata, il Responsabile del Servizio 4° provvederà alla loro quantificazione;
- che gli artt. 10 e 11 della L.R. 18/83, nel testo in vigore, dettano il procedimento di adozione e approvazione del Piano Regolatore Generale e sue varianti;
- che l'art. 35 della L.R. 18/83, così come modificata ed integrata dalla L.R. 70/95, prevede:
 1. *Prima dell'adozione del P.R.G. e del P.R.E. o contestualmente ad essa, il Consiglio Comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti in linea diretta, come risultano dai Registri Immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli Consiglieri Comunali.*
 2. *A tal fine, il Sindaco richiede ai Consiglieri in carica di dichiarare e documentare la consistenza immobiliare come precisato nel precedente comma.*
 3. *Della deliberazione all'uopo assunta costituisce parte integrante una copia del piano in cui dette proprietà risultino con apposita campitura.*
 4. *(omissis).*
 5. *Nel caso di varianti specifiche l'accertamento del Consiglio Comunale è limitato ai soli immobili oggetto della variante stessa;*
- che i Consiglieri Comunali di Cepagatti, hanno sottoscritto debita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/83, riferito al terreno oggetto della variante parziale al P.R.G., individuati sugli elaborati grafici prodotti dalla Ditta Giansante Marcello e Palozzo Leonilda a firma del Progettista Arch. Cinzia Faieta, in copia allegate alla presente con la lettera "A";

Considerato:

- che la variante proposta interessa immobili già classificati come edificabili dallo strumento urbanistico vigente e che pertanto la variante riguarda essenzialmente le destinazioni d'uso ammesse;
- che l'intervento proposto riguarda la realizzazione di un insediamento di carattere produttivo per la produzione di beni e servizi (centro sportivo) ai sensi del comma 1 art. 1 del DPR 160/2010, in premessa già richiamato;
- che la realizzazione di tale intervento determinerà la possibilità per i cittadini di Cepagatti e di quelli dei comuni limitrofi di usufruire di un servizio aggiuntivo tale da soddisfare la crescente domanda di servizi alla persona, in relazione anche all'attuale qualità della vita;
- che detta iniziativa, una volta realizzata, darà un valore aggiunto al Comune di Cepagatti in relazione alla dotazione di servizi sportivi esistenti sul territorio comunale ed eviterebbe ai cittadini residenti di doversi recare presso altri centri sportivi collocati nei comuni limitrofi;
- che l'iniziativa, data la forte crisi occupazionale in atto nel paese, determinerebbe la creazione di nuovo posti di lavoro quali gestori, custodi, e istruttori;
- che l'iniziativa sarà a costo zero per il Comune e senza pregiudizi per i terzi ed anzi determinerà per le casse comunali nuovi introiti quali: contributo di costruzione, ai sensi del DPR 380/2001, somme riconosciute all'amministrazione, ai sensi del regolamento per l'attuazione di accordi di urbanistica concertata e nuova IMU e TARI;

Dato atto:

- che la richiesta di variante parziale al PRG, inoltrata a questo Comune dalle ditte proprietarie del terreno sopra indicato è composto dai seguenti elaborati, redatti e sottoscritti dal progettista della ditta: Arch. Cinzia Faieta:
 - o Tav. 1 - Relazione tecnica;
 - o Tav. 2 – Dati Urbanistici Planimetrie – Ubicazione allacci sistemazione esterna rete fognante acque reflue;
 - o Tav. 3A – Progetto architettonico spogliatoio locale pubblico esercizio;
 - o Tav. 3B – Progetto architettonico campo calcetto campo padel;
 - o Tav. 4 – Documentazione fotografica;
 - o Tav. 5 – Norme Tecniche di attuazione;
 - o Tav. 6 – Inquadramento territoriale – Stralcio PRG vigente;
 - o Tav. 7 – Inquadramento territoriale – Stralcio PRG di variante;
 - o Tav. 8 – Inquadramento territoriale – Stralcio catastale visura catastale;
 - o Tav. 9 – Inquadramento territoriale – Stralcio quadro riferimento regionale. Stralcio carta Piano Paesistico, stralcio carta aree esondabili;
 - o Tav. 10 – Inquadramento territoriale – Stralcio carta delle pericolosità, stralcio carta del rischio, stralcio carta uso del suolo;
 - o Tav. 11 – Inquadramento territoriale – PSDA – carta delle pericolosità, PSDA carta del rischio;
 - o Relazione tecnica smaltimento delle acque reflue;
 - o Relazione geologica;
 - o Analisi di impatto acustico;

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto per quanto esposto, di dover deliberare in merito all'adozione della variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale, per la realizzazione di un “ *Centro sportivo in Località Villanova*” proposto dai Sigg. Giansante Marcello e Palozzo Leonilda.

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto della L.R.18/83 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali _

- Vista la L. 1150/42;
- Vista la L. 241/90;
- Visto il D. Lgs. 112/98;
- Visto il D.P.R. 160/2010;
- Visti il DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la Legge Regionale n. 2/2003;
- Vista la Legge Regionale n. 46/2012;
- Vista la L.R. 18/83 e la L.R. 70/95, testo in vigore;
- Vista la L.R. 10/2005 così come modificata dalla L.R. 20/2009;
- Vista la L.R. 89/98;
- Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività produttive, approvato con deliberazione del C.C. n.° 31/99;
- Vista la deliberazione di C.C. n.°4 del 20.02.2014;

- Vista la vigente 2° variante al Piano Regolatore Generale;
- Vista la deliberazione di G.C. n.° 50 del 24/03/2022;
- Visti gli elaborati progettuali costituenti la variante parziale al P.R.G. dettagliatamente elencati al punto 6 del dispositivo della presente deliberazione;
- Visto il Decreto Sindacale n.° 05 del 12/01/2022 prot. n. 758 con il quale all'Arch. Franco Comardi è stata attribuita la posizione organizzativa relativa al Servizio n.°4 di questo Comune con le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito in via preliminare il parere favorevole del Responsabile del Servizio 4° - Urbanistica e Assetto ed uso del territorio del Comune di Cepagatti, apposto sulla proposta inerente la presente deliberazione.

Interviene il Sindaco.

Udita la discussione, come da trascrizione della registrazione della seduta, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/83 testo in vigore, che il terreno interessato dalla variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, riportato in Catasto terreni di Pescara al foglio n.° 3 del Comune di Cepagatti, particella n.° 43 non sono di proprietà e non vi sono diritti reali sugli stessi per nessuno dei Consiglieri Comunali, né dei loro coniugi né dei loro ascendenti o discendenti in linea diretta, giuste dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai singoli consiglieri ed allegate alla presente deliberazione;
- 3) Di accogliere, per le motivazioni sopradette, la richiesta prodotta dai Sigg. Giansante Marcello e Palozzo Leonilda, di approvazione della variante parziale al PRG per la realizzazione di un Centro Sportivo su terreni di loro proprietà e sopra elencato siti alla contrada Villanova di questo Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L.R. 18/83 e dell'art. 8 del DPR 160/2010, testi in vigore;
- 4) Di dare atto che durante il periodo di deposito di cui al comma 1 dell'art. 10 della L.R. 18/83 e comunque prima dell'approvazione definitiva della variante parziale da parte di questo organo consiliare venga effettuata da parte della ditta la verifica preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del DLgs 152/2006;
- 5) Di dare atto che trattandosi di variante parziale al vigente PRG di terreni già classificati come edificabili non occorre acquisire il prescritto parere art 89 DPR 380/2001 (ex art.13 della Legge

2.2.1964, n.°64), poiché questo è stato acquisito in sede di approvazione della seconda variante generale al Piano Regolatore Generale, giusti atti conservati presso gli uffici del Servizio 4°;

- 6) Di adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L.R. 12 Aprile 1983, n.18 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 la variante parziale al PRG per la realizzazione di un centro sportivo in località Villanova, ricomprensente parte del terreno riportato al NCT di Pescara al foglio n.° 3 del Comune di Cepagatti, particella n.° 43, presentato al Comune di Cepagatti dalla ditta di cui al punto precedente e composti dagli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Cinzia Faieta, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio 4° e di seguito elencati:

Tav. 1 - Relazione tecnica;

Tav. 2 – Dati Urbanistici Planimetrie – Ubicazione allacci sistemazione esterna rete fognante acque reflue;

Tav. 3A – Progetto architettonico spogliatoio locale pubblico esercizio;

Tav. 3B – Progetto architettonico campo calcetto padel;

Tav. 4 – Documentazione fotografica;

Tav. 5 – Norme Tecniche di attuazione;

Tav. 6 – Inquadramento territoriale – Stralcio PRG vigente;

Tav. 7 – Inquadramento territoriale – Stralcio PRG di variante;

Tav. 8 – Inquadramento territoriale – Stralcio catastale visura catastale;

Tav. 9 – Inquadramento territoriale – Stralcio quadro riferimento regionale. Stralcio carta Piano Paesistico, stralcio carta aree esondabili;

Tav. 10 – Inquadramento territoriale – Stralcio carta delle pericolosità, stralcio carta del rischio, stralcio carta uso del suolo;

Tav. 11 – Inquadramento territoriale – PSDA – carta delle pericolosità, PSDA carta del rischio;

Relazione tecnica smaltimento delle acque reflue;

Relazione geologica;

Analisi di impatto acustico;

- 7) Di dare atto che ai sensi, del comma 1, art. 10 della L.R.18/83, testo in vigore, la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per 45 gg. interi e consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione ed entro il periodo di deposito presentare osservazioni;

- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii. le osservazioni che eventualmente perverranno durante il periodo di pubblicazione della variante, saranno esaminate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione definitiva della variante parziale al P.R.G. da parte del medesimo Organo;

- 9) Di ribadire che la ditta Giansante Marcello e Palozzo Leonilda dovranno procedere, prima della rilascio del permesso di costruire, al pagamento delle somme da riconoscere sempre a favore del Comune di Cepagatti, ai sensi dell'art.10 del Regolamento per l'attuazione di accordi di urbanistica concertata;
- 10) Di ribadire altresì che la ditta Giansante Marcello e Palozzo Leonilda dovranno procedere, prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità dell'impianto sportivo, alla stipula di apposita convenzione per l'uso parziale del complesso a favore del Comune;
- 11) Di dare mandato al Responsabile del Servizio 4° per la predisposizione degli atti necessari e consequenziali per la completa attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione.

La seduta è tolta alle ore 20.17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 607 del 23/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile COMARDI FRANCO in data 23/05/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 607 del 23/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 24/05/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
FAIETA ANGELO

Il Segretario Generale
PICA STEFANIA